



European Network of Councils
for the Judiciary (ENCJ)

Réseau européen des Conseils
de la Justice (RECJ)

GRUPPO DI LAVORO DELL'ENCJ-RECJ

Lo Statuto del Giudice

Relazione finale

2009-2010

1. Lo statuto europeo del giudice.

L'analisi dei contributi forniti dai Paesi aderenti al WG ha consentito di individuare alcuni tratti comuni ai diversi ordinamenti, con riferimento alla posizione del potere giudiziario nell'assetto costituzionale dello Stato, nell'ambito di sistemi ordinamentali che presentano profonde diversità.

In considerazione del tempo limitato avuto a disposizione e della particolare delicatezza degli argomenti connessi alla tematica dello Statuto del giudice approfonditi nel corso dei tre incontri si è ritenuto di impostare l'attività del gruppo di lavoro sulla base di un approccio essenzialmente comparativo. In questa prospettiva ed alla luce del materiale raccolto è possibile ipotizzare una seconda fase di attività del gruppo di lavoro finalizzata, eventualmente, all'elaborazione di una proposta di Statuto europeo del giudice; difatti proprio gli individuati tratti dello statuto del giudice, comuni ai vari ordinamenti, rappresentano il punto di partenza per l'eventuale approfondimento dello studio relativo alla posizione costituzionale della magistratura nelle democrazie europee. Nello specifico, comunque, l'attività del gruppo di lavoro potrebbe confluire nei nuovi progetti della Rete trovando appropriata collocazione nel terzo obiettivo del piano strategico: "To promote the development of independent Councils for the Judiciary".

Con tale consapevolezza, è dato procedere nella illustrazione dei risultati dell'attività svolta dal WG.

2. Premessa sul metodo di lavoro.

In via preliminare, al fine di introdurre la discussione in occasione del primo incontro, è stata proposta una ricognizione ragionata di tutte le fonti di provenienza internazionale che si sono occupate dello statuto del giudice; nello stesso tempo è stata effettuata, con la collaborazione di tutti i delegati, un'analisi comparativa delle fonti normative che negli ordinamenti dei diversi Paesi partecipanti al gruppo di lavoro, sono poste a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura. Nell'ambito dei suddetti incontri ci si è avvalsi della partecipazione di magistrati italiani con speciali competenze sulle tematiche oggetto di studio; in particolare all'incontro del 13 novembre 2009 hanno partecipato, svolgendo apposite relazioni, il dott. Raffaele Sabato, componente del Bureau del Consiglio Consultivo dei Giudici europei, e il dott. Nicola Lettieri, co-agente del Governo italiano dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; all'incontro del 15 gennaio 2010 ha partecipato il dott. Armando D'Alterio, già

Segretario Generale della Rete europea di formazione giudiziaria, svolgendo un interessante intervento sulle tematiche relative alla formazione dei magistrati in ambito europeo.

Nella prosecuzione dei lavori, sono stati approfonditi in un'ottica comparativa, i temi inerenti alla carriera del giudice con particolare riferimento alle problematiche inerenti la selezione ed il reclutamento, la formazione iniziale e quella permanente, gli avanzamenti in carriera e le valutazioni di professionalità, la nomina dei dirigenti. Si è passati poi, in occasione del terzo incontro, tenutosi il 4 e il 5 marzo 2010, all'esame delle questioni inerenti all'indipendenza esterna della magistratura con particolare riferimento alla composizione ed alle prerogative dei Consigli di Giustizia, all'autonomia finanziaria del potere giudiziario ed ai problemi connessi con la responsabilità civile e penale dei magistrati; sono state poi oggetto di particolare approfondimento le tematiche inerenti al trattamento economico, alla libertà di associazione e alla libertà di manifestazione del proprio pensiero per gli appartenenti all'ordine giudiziario.

Per tutti i sopra riportati argomenti sono state acquisite schede illustrative relative agli argomenti oggetto di studio con riferimento alle situazioni esistenti nei diversi Paesi partecipanti al gruppo di lavoro.

Al presente documento di sintesi finale è allegata una raccolta delle schede riepilogative prodotte dai delegati dei vari Paesi aventi ad oggetto i temi approfonditi durante i tre incontri; ciò consentirà, in un'ottica comparativa, l'analisi degli aspetti essenziali inerenti alla Statuto del giudice.

La posizione della magistratura rispetto agli altri poteri statuali: le garanzie di autonomia ed indipendenza

Le democrazie europee, abbiano esse la forma di Repubblica o di Monarchia costituzionale, si fondano invero tutte sul principio della separazione dei poteri. Con specifico riguardo al potere giudiziario, tutti gli Stati aderenti al WG hanno posto in evidenza il fatto che l'indipendenza del corpo magistratuale dal potere esecutivo - ed anche dal potere legislativo - costituisce una preconditione necessaria, al fine di garantire una risposta di giustizia che tuteli adeguatamente i diritti personali e patrimoniali dei cittadini europei.

Al riguardo, si osserva che anche gli Stati aderenti al WG che non hanno una Costituzione scritta hanno comunque aderito alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; conseguentemente, il principio sancito dall'art. 6 della Convenzione EDU, ove si stabilisce che *“Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge...”* rappresenta un parametro applicabile al diritto interno dei predetti Paesi. Può, pertanto, considerarsi che il principio sancito dall'art. 6 della Convenzione EDU, con riguardo alla posizione di indipendenza ed

imparzialità dell'organo giudicante, rappresenti ormai un principio di “*diritto comune europeo*”, da ritenersi applicabile nell'ambito dei diversi ordinamenti nazionali dei Paesi dell'Area UE.

Gli ordinamenti dei Paesi aderenti al WG tutelano cioè l'*autonomia e l'indipendenza* dei giudici.

Al riguardo, deve rilevarsi che l'*autonomia*, in senso stretto, attiene alla struttura organizzativa, giacché essa si realizza nei confronti del potere esecutivo, in quanto l'indipendenza della magistratura sarebbe compromessa se l'adozione dei provvedimenti afferenti lo *status* dei magistrati fosse attribuita ad esso ovvero al potere legislativo. Diversamente l'*indipendenza* è relativa all'aspetto funzionale dell'attività giurisdizionale. Essa non è riferita all'ordine nel suo complesso – garantito mediante l'autonomia nei termini ora esposti – bensì al magistrato nel momento dell'esercizio della giurisdizione.

Il principio politico che consacra l'indipendenza del corpo magistratuale, nell'ambito della struttura fondamentale dello Stato democratico, si distingue cioè dal principio di indipendenza che deve parimenti assistere il concreto esercizio della giurisdizione; il valore dell'indipendenza, infatti, deve qualificare l'attività del singolo giudice, nel momento in cui viene data attuazione alla legge, che è per definizione generale ed astratta. In tale momento il giudice, analizzando il caso concreto sottoposto alla sua attenzione, attua il diritto positivo e riconosce tutela giuridica alla posizione soggettiva di cui è titolare la singola parte in causa.

Sul punto gli Stati aderenti al WG hanno sottolineato che occorre garantire anche l'indipendenza c.d. *interna*: il giudice non deve essere influenzato, nell'assumere la singola decisione, né da parte dei dirigenti giudiziari né dai colleghi di ufficio.

Ebbene anche sotto tale profilo, le schede analizzate inducono a ritenere che vi sia una sostanziale uniformità di inquadramento della questione, nell'ambito degli ordinamenti degli Stati aderenti al WG.

Occorre poi sottolineare che in tutte le realtà nazionali il valore dell'indipendenza dei giudici non costituisce un privilegio ma una garanzia per i cittadini. Ed invero in diversi ordinamenti l'indipendenza del giudice è qualificata da leggi ordinarie, denominate Statuto del Giudice, ove si delineano analiticamente i diritti ed i doveri del giudice.

L'analisi dei contributi forniti dagli Stati aderenti al WG ha, peraltro, evidenziato anche le differenze che ad oggi permangono nell'ambito dei diversi ordinamenti nazionali, con specifico riferimento alle modalità di attuazione dei valori dell'indipendenza e dell'autonomia del potere giudiziario.

Si osserva, sul punto, che nella maggioranza degli Stati le garanzie di indipendenza - come sopra analizzate - riguardano segnatamente la magistratura giudicante e non i pubblici ministeri. Non così in altre realtà statuali ove il corpo magistratuale comprende giudici e procuratori.

L'indipendenza implica l'*inamovibilità* del giudice dalle funzioni e dalla sede. Il magistrato può essere trasferito solo a sua richiesta, salvo casi particolari in cui si siano verificate situazioni di

incompatibilità: in tali casi, il trasferimento viene disposto senza la volontà del magistrato, sulla base di un provvedimento adottato dal Consiglio di Giustizia o altro organismo di garanzia.

Si osserva che in talune realtà, al fine di garantire reali condizioni di indipendenza, la legge vieta anche che si possano svolgere manifestazioni di piazza ad una distanza inferiore a 75 metri dai tribunali.

Generalmente, al fine di salvaguardare in concreto i valori dell'autonomia e dell'indipendenza, è la legge ordinaria che stabilisce il trattamento economico e la stabilità dell'impiego nei riguardi dei giudici. E' opinione comune che il trattamento stipendiale contribuisca a garantire reali condizioni di autonomia, sociale ed esistenziale, a favore del giudice; e che perciò lo stipendio non possa essere ridotto se non sulla base di una legge, in considerazione delle condizioni economiche generali del Paese. In alcuni Paesi è specificamente previsto l'obbligo del giudice di rendere del tutto trasparente la propria posizione finanziaria (compresa quella del coniuge e dei figli conviventi).

A garanzie di indipendenza anche dal potere legislativo, in taluni ordinamenti si prevede che le leggi di riforma in materia di ordinamento giudiziario possano essere approvate solo con maggioranze qualificate.

I Consigli di Giustizia

Numerosi Stati prevedono l'istituzione di organi di autogoverno - i c.d. Consigli Superiori di Giustizia - a tutela dei valori dell'indipendenza e dell'autonomia del potere giudiziario; mentre in altre realtà l'indipendenza del potere giudiziario dal Governo viene sancita in via generale dalla legge ed assicurata in concreto da diversi organismi.

I Consigli Superiori del potere giudiziario, come detto, sono composti nella maggioranza dei casi da giudici eletti dai giudici, oltre che da membri "laici" di nomina Presidenziale o parlamentare. La presenza dei membri *laici* costituisce un dato di particolare importanza, poiché in tal modo si evita che la magistratura rappresenti un ordine "separato" dagli altri poteri dello Stato e si favoriscono le condizioni per realizzare un reale coordinamento tra giurisdizione e società civile. In tale prospettiva, in alcuni ordinamenti i Consigli di Giustizia sono presieduti dal Presidente della Repubblica, quale supremo Organo di garanzia.

In taluni Consigli superiori il Ministro della Giustizia è membro di diritto.

Sul piano delle attribuzioni, si osserva che i Consigli di Giustizia hanno il compito di amministrare l'intera carriera dei giudici; le relative attribuzioni riguardano, in via generale, la nomina, le valutazioni di professionalità, le progressioni in carriera, la nomina dei dirigenti e la responsabilità disciplinare dei giudici.

Numerosi Consigli Superiori esprimono pareri sui disegni di legge di riforma in materia giudiziaria. I Consigli, inoltre, sono generalmente dotati del potere di normazione secondaria: nell'esercizio di tale potestà i Consigli attualizzano e disciplinano in via di dettaglio i precetti dettati dalla legge in materia di ordinamento giudiziario.

Per quanto riguarda in particolare l'amministrazione dei pubblici ministeri, in numerosi Paesi si registra l'istituzione di specifici organismi, che sovente fanno capo al Procuratore Generale presso la Suprema Corte. I pubblici ministeri godono generalmente di minori garanzie di indipendenza rispetto a quelle assicurate ai giudici.

L'autonomia finanziaria

Molti Paesi hanno evidenziato che occorrerebbe assegnare ai Consigli di giustizia anche la responsabilità di determinare l'ammontare dei fondi destinati nelle leggi di bilancio dello Stato al sistema giudiziario complessivamente inteso. Ciò in quanto in tal modo si garantiscono reali condizioni di indipendenza del potere giudiziario rispetto al potere legislativo ed esecutivo. Su questo specifico tema, infatti, è emerso che nella maggior parte degli Stati è il Ministro della Giustizia che determina autonomamente l'ammontare delle risorse destinate annualmente alle Corti ed ai Tribunali.

Al riguardo, si segnala che taluni Consigli godono di autonomia finanziaria con esclusivo riferimento al proprio bilancio, trattandosi di organismi indipendenti; e che, di converso, gli stanziamenti per il funzionamento delle Corti e dei tribunali è, nella maggior parte dei Paesi, di esclusiva competenza del Ministro della Giustizia, come ora rilevato. I partecipanti al WG hanno evidenziato che le attribuzioni del Ministro in materia di stanziamenti per i servizi relativi alla giustizia, benché svolte nell'ambito di una leale collaborazione istituzionale, possono in concreto risolversi in una limitazione dell'indipendenza della magistratura.

Con riferimento agli ulteriori temi che specificamente hanno costituito oggetto dell'analisi compiuta dal gruppo di lavoro, si evidenzia quanto segue.

Reclutamento dei magistrati

Secondo la tradizione continentale europea, nella maggior parte dei Paesi partecipanti al WG l'accesso nei ruoli della magistratura, sia giudicante che requirente, avviene per pubblico concorso. I vincitori della selezione divengono magistrati di carriera, con garanzie di stabilità del rapporto di impiego sino al pensionamento. Nella maggior parte dei casi il concorso è unico; i vincitori devono poi scegliere, e la scelta è solitamente irreversibile, tra la funzione di giudice e quella di pubblico ministero.

In molti Stati per l'ammissione al concorso è richiesta non solo la laurea in giurisprudenza, ma anche l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, o il conseguimento di specifici titoli accademici.

Tutti i partecipanti al WG hanno evidenziato che per essere nominato giudice o pubblico ministero occorre superare una difficile selezione, di ordine tecnico-giuridico. Oltre a ciò, prima dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, è generalmente richiesto il positivo svolgimento di un significativo periodo di tirocinio. Il tirocinio risponde ad una duplice finalità: a) curare la formazione professionale dei magistrati vincitori di concorso; b) verificare la loro idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Nella maggior parte degli Paesi, i magistrati, al momento dell'immissione in possesso della funzioni giudiziarie, sono tenuti a prestare un solenne giuramento in cui si impegnano ad esercitare l'attività giurisdizionale in reali condizioni di indipendenza e nel rispetto delle leggi dello Stato.

Si deve, poi, rilevare che gli ordinamenti di diversi Stati prevedono che i candidati debbano effettuare anche test psico-attitudinali, di intelligenza ovvero esami finalizzati alla valutazione della personalità; al riguardo, si sottolinea che in alcuni Stati è espressamente previsto che la scelta debba ricadere su candidati di buon carattere, dotati di equilibrio, attitudine nelle relazioni sociali e capacità di assumere decisioni, anche in condizioni di stress. Esami di natura psicologica, in alcuni ordinamenti, devono essere ripetuti nel corso della carriera.

Formazione iniziale e permanente

La considerazione di fondo, in tema di formazione professionale dei magistrati, da cui muovono tutti gli Stati aderenti al WG è che ai giudici non possono essere suggeriti indirizzi ed orientamenti circa l'interpretazione delle leggi da alcun organo e da alcuna autorità; il giudice, cioè, istituzionalmente si trova solo di fronte alla legge, che deve interpretare senza alcun ausilio esterno.

Da tale situazione discende la necessità di una formazione iniziale e permanente di altissimo livello, che consenta al giudice - od al pubblico ministero - di acquisire padronanza tecnica e culturale nel procedere alla interpretazione delle leggi, assumendosene la piena responsabilità. In diversi Paesi si pone l'accento sul fatto che la formazione professionale deve arricchire il bagaglio culturale del giudice, così da porlo nella condizione di cogliere i reali bisogni della società civile in cui si trova ad operare.

Nella maggior parte dei Paesi si registra l'istituzione di specifiche strutture nazionali, deputate alla formazione iniziale e permanente di giudici e magistrati del pubblico ministero; secondo le specifiche realtà nazionali, si tratta di Scuole della Magistratura, ovvero di Centri di formazione giudiziaria e di Documentazione giuridica, funzionalmente collegati ai Ministeri della Giustizia. Sovente si tratta di strutture differenziate, per l'erogazione della formazione ai giudici, ovvero ai pubblici ministeri.

Le strutture di formazione sono tra loro profondamente eterogenee, per natura giuridica ed ambiti funzionali; in via generale, può rilevarsi che le Scuole garantiscono l'erogazione di attività formativa al corpo magistratuale, in condizioni di sostanziale indipendenza dal potere esecutivo. In talune realtà, oltre alla formazione erogata in sede centrale, è prevista l'istituzione di uffici decentrati deputati alla formazione dei magistrati in sede locale. In tal modo si realizza un servizio permanente destinato a sorreggere in modo continuativo le esigenze professionali del magistrato sullo stesso luogo di lavoro.

La formazione permanente, in alcun Paesi, costituisce un obbligo per i giudici di carriera, i quali sono chiamati a partecipare periodicamente ad iniziative di formazione.

Con riferimento alle materie di studio, si osserva che le strutture di formazione curano non solo l'aggiornamento di natura tecnica e specialistica, secondo i diversi saperi professionali (giudici minorili, giudici del diritto fallimentare e societario, giudici della famiglia e così di seguito) ma anche l'approfondimento di tecniche di gestione e di organizzazione del lavoro giudiziario. Specifici corsi sono poi dedicati ai magistrati che intendono ricoprire ruoli direttivi negli uffici giudiziari.

Generalmente le strutture di formazione non hanno il compito di valutare la capacità tecnica, essendo generalmente riconosciuto in tutti i Paesi aderenti al WG che non vi debba essere alcuna commistione fra formazione e valutazione dei magistrati. I rilievi sulla qualità del servizio erogato formulati dai partecipanti alle attività di formazione (*feedback*) vengono tenuti in grande considerazione, per la scelta delle metodologie didattiche e per l'individuazione dei formatori. Nelle strutture di formazione operano anche esponenti del mondo accademico.

Come sopra considerato, il costante aggiornamento professionale dei giudici, ponendo il magistrato nella condizione di fronteggiare tecnicamente la materia sottoposta al suo giudizio, garantisce un indipendente esercizio della giurisdizione. Sul punto, diversi Paesi hanno poi evidenziato la necessità della specializzazione giudiziaria; solo un giudice specializzato per materia può acquisire il bagaglio di conoscenze tecniche ed esperienziali (secondo il principio: *learning by doing*) necessarie per conoscere controversie su materie specialistiche, in condizioni di reale autonomia dalla parti, le quali sempre più spesso sono assistite da avvocati specializzati per settori di attività.

Gli Stati del WG convengono poi sulla importanza di erogare una formazione europea del giudice nazionale, atteso che con frequenza crescente la decisione sulle controversie richiede l'applicazione di fonti di diritto positivo o giurisprudenziale, di natura sovranazionale. Strettamente collegata alla formazione europea e comunitaria del magistrato è la questione della formazione linguistica e della diffusione nell'uso delle moderne tecnologie informatiche.

Dette competenze consentono, infatti, di "avvicinare" tra loro i giudici dei diversi Stati, i quali operano in diverse nazioni ma nel medesimo contesto europeo. Ed anche i possibili contatti interpersonali

tra i giudici creano le basi per un realizzare un corpo giudiziario europeo, qualificato da comuni standard di indipendenza e di autonomia, funzionali a garantire la migliore tutela dei diritti delle parti, da qualificarsi come “cittadini di Europa”.

Progressione in carriera

Il tema della progressione in carriera dei magistrati è quello ove sono emerse le maggiori diversità tra gli ordinamenti nazionali dei Paesi aderenti al WG.

In alcuni ordinamenti non è prevista alcuna progressione in carriera: i giudici, una volta nominati, svolgono le funzioni giudiziarie sino al pensionamento.

Altrove i diversi gradi della carriera vengono raggiunti sostanzialmente sulla base della anzianità di servizio.

Nella maggior parte dei casi, la progressione in carriera richiede il superamento di un concorso. In alcuni Paesi detti passaggi sono possibili solo sulla base dei posti vacanti; in altri, al contrario, la progressione nella diversa “classe” (ad esempio: da giudice di prima istanza a giudice di corte di appello), prescinde dall’effettivo svolgimento delle funzioni corrispondenti.

Le procedure concorsuali nell’ambito della progressione in carriera risultano alquanto diversificate: vi sono Paesi ove il concorso è solo per titoli; altri, ove il concorso prevede l’espletamento di prove scritte, ovvero la dimostrazione di concrete capacità organizzative.

Valutazioni di professionalità

Strettamente legato al tema della progressione in carriera è quello delle valutazioni periodiche di professionalità.

Anche il tema delle valutazioni di professionalità ha evidenziato significative differenze tra i diversi sistemi ordinamentali.

In taluni Stati ed in particolare in quelli nei quali non è prevista alcuna progressione in carriera, non è prevista neppure alcuna valutazione periodica di professionalità dei magistrati. Al riguardo, alcuni partecipanti hanno evidenziato che una valutazione periodica di professionalità può risolversi in una inammissibile violazione della indipendenza del giudice. Questo problema è meno sentito con riguardo alla posizione dei pubblici ministeri. Generalmente, si esclude che in sede di verifica del lavoro svolto dal giudice si possa procedere ad una rivalutazione dei casi già giudicati; in tal modo, infatti, si realizzerebbe una ingerenza sul merito della decisione, e, quindi, una violazione della indipendenza del giudice.

Negli ordinamenti che prevedono l’effettuazione di verifiche periodiche sulla professionalità dei giudici, si tiene conto della eventuale conferma dei provvedimenti giudiziari nei successivi gradi di

giudizio: un numero significativo di riforme dei provvedimenti in sede di appello viene ritenuto indice di scarsa professionalità del giudice di prima istanza.

Nell'ambito delle valutazioni di professionalità un ruolo decisivo viene generalmente svolto dai Presidenti dei Tribunali e delle Corti; i dirigenti, infatti, effettuano colloqui valutativi con i giudici dell'Ufficio di appartenenza e redigono specifici rapporti sul lavoro svolto dai medesimi giudici.

Le valutazioni si concludono con un giudizio articolato su diversi livelli (ad esempio: positivo, sufficiente, insufficiente). Le valutazioni di medio e scarso livello obbligano il giudice a frequentare specifici corsi di formazione e riqualificazione professionale. Generalmente, una doppia valutazione negativa implica la destituzione dall'impiego.

Nomina dei dirigenti

I sistemi nazionali prevedono diverse modalità di nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari.

In alcune realtà le funzioni direttive vengono svolte a turno dai magistrati in servizio nell'ufficio, per un periodo di tempo prefissato, senza alcuna specifica investitura.

Laddove, invece, è prevista una nomina formale, le procedure cambiano anche a seconda del tipo di incarico: la nomina del primo presidente della Corte suprema avviene secondo modalità diverse, rispetto alla procedura di nomina di un presidente di tribunale di prima istanza.

Generalmente, la nomina dei dirigenti rientra tra le competenze dei Consigli di Giustizia, anche se non mancano i casi in cui la nomina dei direttivi è rimessa al Ministro della giustizia ed il Consiglio è chiamato ad esprimere un parere sul candidato.

Diffuso risulta il principio della temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive: è previsto cioè un termine di scadenza del mandato (solitamente stabilito tra tre e cinque anni), con possibilità di rinnovo per un sola volta.

I criteri per procedere alla conferma nell'incarico direttivo si fondano principalmente sulla verifica dei risultati organizzativi e gestionali ottenuti dal dirigente; nel momento del rinnovo del mandato si effettua, cioè, un controllo sull'efficienza e sulla funzionalità dei metodi di gestione dell'ufficio adottati dal dirigente.

Risulta, invero, diffusa la cultura dell'organizzazione, nella consapevolezza dell'importanza che assume il risultato dell'attività svolta dai tribunali e dalle corti: il dirigente è il primo responsabile del servizio-justizia erogato ai cittadini, servizio che deve essere reso in tempi ragionevoli, secondo i bisogni della moderna società civile. E, come sopra si è rilevato, la capacità organizzativa costituisce un elemento essenziale del bagaglio professionale di ogni singolo magistrato.

Si osserva, sul punto, che in diversi ordinamenti la gestione organizzativa dei tribunali e delle corti non è rimessa unicamente al Presidente; si registra, invero, l'istituzione di *board* - che hanno il compito di fare fronte a tutte le esigenze organizzative e di bilancio dell'ufficio - composti sia da cancellieri sia da manager professionisti. Anche detti *board* sono regolati secondo criteri di temporaneità e per l'eventuale conferma dei componenti nell'incarico si tiene conto dei risultati gestionali ottenuti.

Responsabilità dei magistrati per gli errori giudiziari e per i comportamenti deontologicamente inappropriati.

In via generale gli ordinamenti escludono la possibilità di agire direttamente per il risarcimento del danno contro il magistrato, secondo le norme ordinarie, in caso di danni causati da errore giudiziario; il cittadino, in tali casi, può agire contro lo Stato. E lo Stato, se del caso, ha diritto di rivalsa contro il magistrato che ha agito con dolo o colpa grave.

Gli ordinamenti prevedono la responsabilità disciplinare del magistrato, con riferimento a comportamenti commessi nell'esercizio delle funzioni o che siano comunque incompatibili con il suo *status*.

Ai cittadini è riconosciuta la facoltà di segnalare ai dirigenti degli Uffici giudiziari, ed ai Consigli di Giustizia o ad altri Organi, i comportamenti ritenuti di rilievo disciplinare posti in essere dai magistrati.

Generalmente, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari, in ordine di gravità: ammonimento, perdita di anzianità, sospensione dalle funzioni, rimozione.

I giudici rispondono penalmente delle proprie azioni come ogni altro cittadino, fatta esclusione per gli ordinamenti ove sono previste specifiche ipotesi di immunità, che si vengono subito ad esaminare.

L'immunità

In taluni Stati i giudici godono di garanzie di immunità. L'arresto, le perquisizioni domiciliari, il sequestro di documentazione e lo stesso esercizio dell'azione penale nei confronti dei magistrati sono consentiti unicamente - salvo il caso di flagranza di reato - previa autorizzazione a procedere da parte di specifiche autorità di garanzia. Gli ordinamenti che prevedono l'immunità qualificano tale garanzia come una conseguenza della tutela offerta all'indipendenza del magistrato.

Con specifico riferimento ai componenti dei Consigli di Giustizia sono previste generalmente forme di immunità, per quanto concerne le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e concernenti l'oggetto della discussione.

Attività extragiudiziaria

Diffusa è la previsione che vieta ai giudici di svolgere attività extraistituzionali; gli arbitrati sono generalmente vietati; ciò in quanto l'amministrazione della giustizia in forma privata viene ritenuta incompatibile con un indipendente esercizio della giurisdizione e con l'immagine di imparzialità che deve assistere ogni giudice. Oltre a ciò detti incarichi distolgono il giudice dai propri compiti istituzionali e creano disuguaglianza nel trattamento economico e competizione interna.

Altre attività extragiudiziarie devono essere previamente dichiarate: come l'insegnamento presso università. Si segnala, al riguardo, che in talune realtà il giudice può svolgere attività di insegnamento solo a titolo gratuito.

Libertà di associazione; libertà di espressione

La libertà di associazione dei giudici e dei pubblici ministeri è generalmente garantita. In numerose realtà le associazioni professionali dei magistrati svolgono un ruolo sia di ordine culturale, aggregando i magistrati in considerazione delle diverse sensibilità, rispetto alla funzione giurisdizionale svolta, sia sul piano più strettamente sindacale, nell'ambito di rivendicazioni di categoria.

Problematica è talora la posizione dei magistrati che non si iscrivono ad alcuna associazione di categoria e per i quali si registra un deficit di rappresentatività.

E' diffuso il divieto di iscrizione a partiti politici ed anche il coinvolgimento diretto dei giudici nell'attività politica; ciò al fine di salvaguardare l'immagine di imparzialità che deve assistere il giudice. Alcuni ordinamenti prevedono che il giudice non possa svolgere, neppure previo collocamento fuori ruolo, alcun incarico elettivo, né presso amministrazioni locali né in sede parlamentare.

Particolari cautele circondano il rapporto tra i giudici ed i mezzi di informazioni, a presidio dell'immagine di indipendenza del giudice ed in considerazione degli specifici doveri di riservatezza che gravano sui magistrati.